

DECRETO DEL FARE

Il nuovo comma 3-bis è introdotto dall'articolo 32 del decreto del fare, è rubricato «*Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro*» .

Criterio del prezzo più basso

Art. 82, comma 3-bis: *Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*
(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Art. 86, comma 3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al **costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza**, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006, poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)

Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Art. 86, comma 3-ter. *Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)*

Offerte anomale

Art. 87, comma 4. *Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. (comma così modificato dall'art. 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)*

Offerte anomale

Art. 87, comma 3. *Non sono ammesse giustificazioni in relazione a **trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.***

Costo del Personale e minimi salariali

Il costo del lavoro individuato dalle Tabelle ministeriali è un elemento dell'offerta rispetto al quale deve essere consentito agli operatori economici di presentare giustificazioni, fermo restando però il trattamento salariale minimo inderogabile di cui al comma 3, del citato art. 87 rispetto al quale non sono ammesse giustificazioni.

il "costo del personale" è una componente essenziale dell'importo a base d'asta, deve essere congruo in sede di predisposizione delle gare e superare il giudizio di congruità in sede di verifica delle offerte anormalmente basse; tuttavia esso è liberamente valutabile (e ribassabile) dal concorrente, seppure nel rispetto assoluto dei minimi salariali e degli obblighi contributivi; deve essere indicato, almeno come incidenza, negli atti tecnici progettuali (articolo 39, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010);

- **il costo per la "sicurezza aziendale"** è una componente essenziale dell'importo a base d'asta, deve essere congruo in sede di predisposizione delle gare e superare il giudizio di congruità in sede di verifica delle offerte anormalmente basse; tuttavia anch'esso è liberamente valutabile (e ribassabile) dal concorrente, seppure nel rispetto del DVR; deve essere indicato negli atti tecnici progettuali (articolo 32, comma 4, lettera o), del d.P.R. n. 207 del 2010 e articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006), ma deve altresì essere indicato esplicitamente dal concorrente in sede di offerta (articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in forza dell'affermazione: *«Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture»*); (7) si precisa che sul punto il richiamo a "servizi e forniture", con l'omissione dei "lavori" ha lasciato indifferente la giurisprudenza, in base all'assunto che trattandosi di materia di elevato valore sociale e tutela costituzionale, non può che essere applicata anche ai lavori;

- **gli "oneri per la sicurezza"** veri e propri (da PSC per i lavori, da DUVRI per forniture e servizi) non soggetti all'offerta, sempre e comunque da indicare in sede di gara ma sottratti sia al ribasso sia a qualsiasi valutazione di merito da parte dell'offerente (salvi i casi di gare particolari).

Dubbi evidenti di costituzionalità

Non si capisce perché la tutela della giusta retribuzione ha solo per i contratti affidati con il criterio del prezzo e non per quelli affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. (violazione art. 3 Costituzione e 36).

DURC

Sub Appalto

Art. 118, comma 6: Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

(comma modificato dall'art. 3, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera b), legge n. 98 del 2013)

Requisiti generali

*Art. 38, comma 3; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
(comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013)*

Art. 4 207/2010

Comma 2. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 6, comma 3 207/2010

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 31 comma 5 decreto del fare

5. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il DURC in corso di validità, acquisito per l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Dopo la stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 acquisiscono il DURC ogni centoventi giorni e lo utilizzano per le finalità di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Il Durc ai fini della stipula puo' essere utilizzato anche per più gare, (Consiglio di Stato n° 1465 del 23/04/2013).

E' applicabile soltanto nelle fasi di aggiudicazione dell'appalto, non in quelle dell'esecuzione (pagamenti e saldi).

La norma è chiara.

Art. 31 comma 6 decreto del fare DURC e Subappalto

6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo ai subappaltatori **ai fini del rilascio dell'autorizzazione** di cui all'articolo 118, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo.

Art. 31 comma 7 decreto del fare

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.

AVCPASS

Il nuovo art. 6 bis del D.Lgs 163/2006 dispone al primo comma che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

In attuazione della norma l'Autorità ha emanato la deliberazione di data 27 dicembre 2012 rubricata *Attuazione dell'art. 6bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.*

l'unica modalità strumentale per ottenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di affidamento è rinvenibile (*ex lege*) solo attraverso la banca nazionale.

La norma in realtà è già stata disattesa quasi integralmente dalla delibera giacchè da un lato nella Banca nazionale si trovano solo documenti che prima devono essere comunque richiesti dalla stazione appaltante (con enorme aggravio di tempistica) e dall'altro la delibera dell'Autorità prevede un'applicazione sostanzialmente scaglionata nel tempo, così contraddicendo il testo letterale della norma che non prevede l'ipotesi di una applicazione graduale (art. 9).

Per poter acquisire le informazioni la stazione appaltante, ***deve*** necessariamente acquisire, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento.

l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVC***PASS***, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
Il sistema rilascia un "***PASSOE***" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "***PASSOE***" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori

Ne consegue che la stazione appaltante potrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti solo attraverso il "**PASSOE**" *inserito nella busta della documentazione amministrativa*

Prima considerazione:
posto che l'esclusione può essere attuata
***solo nei casi previsti dalla legge** e*
nessuna legge prevede che tale PASS
debba essere inserito nella busta, una
eventuale dimenticanza che effetto
produce?.

L'Autorità obbliga le stazioni appaltanti ad indicare nei documenti di gara che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità,
- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il limite del sistema si evince dai commi 7 ed 8 dell'art. 4 della delibera, ove si dispone che ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite **AVCPASS** la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5. Successivamente l'Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.

Get away

Tradotto in semplici parole: *la stazione appaltante prima richiedeva la documentazione comprovante le auto dichiarazioni direttamente all'ente certificatore, mentre adesso la chiede all'Autorità che a sua volta la richiede agli enti certificatori.*

Violazione evidente della norma

Mentre la norma dispone *espressis verbis* che **il possesso dei requisiti di carattere generale**, nessuno escluso, si acquisisce dalla banca nazionale, **la delibera al comma 3 dell'art. 5 dispone invece che per quanto non espressamente ricompreso nell'ambito del precedente comma 1, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono** al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 40, comma 1, del DPR 445 del 2000.

La legge prevede che i controlli presso la banca nazionale abbiano decorrenza dal primo gennaio, invece la delibera li posticipa nel tempo.

La legge prevede che i controlli ex art. 38 vengano effettuati per il tramite della banca nazionale, invece la delibera limita il numero dei controlli esperibili creando operativamente dei disagi evidenti che potranno dar adito a evidenti criticità.

VEDIAMO NEL DETAGLIO

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 3 comma 2: tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all'Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
- Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);
- Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 3 comma 3. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 4

Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

L'accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

- Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato **avvia tramite AVCPASS la richiesta** dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.
- L'Autorità **mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti** dagli Enti Certificanti.

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

- Entro il termine di 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite *AVCPASS*, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l'apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 5: La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 ***che sono messi a disposizione*** ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema *AVCPASS* sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 5 comma 3. **Per quanto non espressamente ricompreso** nell'ambito del precedente comma 1, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori **provvedono al recupero** della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del DPR 445 del 2000.

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 7: i sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice **i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.**

**Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012
con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell'8 maggio e del 5 giugno 2013**

Art. 9:

1bis. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione, ***mercato elettronico***, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

FAQ AVCPass
(aggiornate l'8 luglio 2013)

C.5 A far data dal 1 luglio 2013 l'obbligo da parte delle SA di prevedere nel bando di gara l'utilizzo del sistema AVCPASS è tassativo?

Proroga al 1 gennaio 2014. In data 12 giugno 2013 è stato pubblicato sul portale AVCP un Comunicato del Presidente avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012" secondo cui, per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali, il regime di obbligatorietà decorre a far data dal 1 gennaio 2014.

FAQ AVCpass (aggiornate l'8 luglio 2013)

C.7 Cosa accade in caso di:

- difficoltà di aggiornamento in tempo reale dei documenti provenienti dagli Enti Certificanti (EC);
- disponibilità e congruenza dei contenuti dei documenti richiesti;
- incongruenza dei tempi di risposta degli EC coinvolti con le tempistiche di gara?

Le apposite convenzioni sottoscritte e/o in corso di sottoscrizione con gli EC ricompresi nel processo prevedono ogni aspetto di interesse, dalle tempistiche di aggiornamento alla gestione dei contenuti; in tal senso il problema non ricade sull'OE, ma piuttosto laddove siano necessarie precisazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione mediante i servizi di cooperazione applicativa, provvederà la SA a richiedere gli opportuni chiarimenti.

Si precisa peraltro che AVCP ***non è in alcun modo responsabile*** dei tempi di espletamento dei procedimenti amministrativi di competenza enti terzi.

FAQ AVCpass (aggiornate l'8 luglio 2013)

C.8 Per gli affidamenti per i quali è previsto il rilascio del CIG in forma semplificata, di cui art. 2 co. 5 della Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG, presuppone che lo stesso sia preso secondo la modalità ordinaria?

Si. Nel caso di procedure in forma semplificata (per le quali sia possibile prendere un CIG in forma semplificata), laddove si proceda alla verifica dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 6-bis del Codice appalti è necessario richiedere il CIG mediante accesso al sistema SIMOG, in luogo del CIG semplificato rilasciato dal Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata.

FAQ AVCPass (aggiornate l'8 luglio 2013)

I.2 Quali sono le modalità di entrata in vigore della possibilità di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS?

Secondo quanto previsto dal Comunicato del Presidente avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012", la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, può essere fatta:

a) dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;

b) dal 1 marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

A far data dal 1 gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai precedenti punti a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

FAQ AVCPass (aggiornate l'8 luglio 2013)

I.3 Quali sono le procedure per le quali è obbligatorio effettuare la verifica dei requisiti attraverso AVCPASS dal 1 gennaio 2014?

Attraverso il sistema AVCPASS, dal 1 gennaio 2014 Stazioni Appaltanti ed Enti Aggiudicatori avranno l'obbligo di effettuare la verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento per appalti con importo a base d'asta uguale o superiore a 40.000 euro, di cui alle lettere a) e b) del Comunicato del Presidente dell'Autorità avente ad oggetto "Modifiche alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 per l'Attuazione dell'art. 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012".

Riassumendo:

Dal 1 gennaio per gli appalti di valore uguale o superiore a 40.000,00 affidati fuori dal mercato elettronico, entra in vigore la verifica per mezzo della banca dati nazionale.

Per cui gli affidamenti europei (con esclusione dei lavori sotto soglia) saranno gli unici interessati a tale novità posto che per legge sottosoglia comunitaria la PA sono tenute ad utilizzare il mercato elettronico.

Stato dell'arte

Dal 1 gennaio 2014

- Servizi forniture sotto 40.000,00 esclusi in radice
- Servizi forniture da 40.000,00 alla soglia comunitaria, esclusi perché assorbiti dal mercato elettronico.
- Servizi e forniture sopra soglia, controllo per mezzo di banca dati nazionale
- Lavori pubblici controllo, per mezzo di banca dati nazionale

Obbligo di pubblicazione dati appalti

Delibera 26/2013

Distinzione tra:

- pubblicazione dati
- trasmissione dati

Delibera 26/2013

- **TRASMISSIONE, l'invio**, in formato digitale, all'Autorità, delle informazioni indicate dal comma 32 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;
- **PUBBLICAZIONE, l'esposizione**, sui siti web istituzionali dei soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, delle informazioni individuate dall'art. 1, comma 32, della medesima legge, in formato digitale standard aperto, secondo le modalità stabilite dalla presente delibera;

Delibera 26/2013

Art. 3

Informazioni oggetto di pubblicazione

Art. 1, comma 32, legge 190/2012: *le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: **la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate***

Delibera 26/2013

Art. 3 *Informazioni oggetto di pubblicazione*

Art. 1, comma 32, legge 190/2012:

- *la struttura proponente;*
- *l'oggetto del bando;*
- *l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;*
- *l'aggiudicatario;*
- *l'importo di aggiudicazione;*
- *i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;*
- *l'importo delle somme liquidate*

Delibera 26/2013 AVCP:

- 1.** *CIG*
- 2.** *Struttura proponente*
- 3.** *Oggetto del bando*
- 4.** *Procedura di scelta del contraente*
- 5.** *Elenco operatori invitati*
- 6.** *Aggiudicatario*
- 7.** *Importo aggiudicazione*
- 8.** *Tempi completamento opera/servizio*
- 9.** *Somma liquidate*

Delibera 26/2013

Art. 4

Trasmissione dei dati all'Autorità

Gli obblighi di trasmissione all'Autorità delle informazioni di cui all'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all'articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, **per i contratti di importo superiore a 40.000 euro (QUELLI PARI?????)**, con l'effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all'Autorità, previsti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all'Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.

Delibera 26/2013
Art. 4
Trasmissione dei dati all'Autorità

3. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 **(PER QUELLI PARI ??????)** euro, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; in fase di prima applicazione, per l'anno 2013, gli obblighi di trasmissione all'Autorità si intendono assolti mediante l'effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.

Art. 23 D.Lgs 33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano *e aggiornano ogni sei mesi*, in distinte partizioni della sezione **«Amministrazione trasparente»**, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- b) *scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

L'art. 23 del D.lgs chiede quindi la pubblicazione della scelta del contraente con riferimento alla modalita' di selezione prescelta (*aspetto già richiesto dalla delibera 26/2013 della AVCP*)

Soluzione operativa

Per cui posto che nel tutto sta la parte, pubblicando le informazioni di cui all'art. 1, comma 32, così come interpretate dalla delibera 26/2013, si adempire in modalità "sovrapondante" al disposto dell'art. 23 del D.lgs 33/2013.

**Art. 37, comma 2, D.Lgs 33/2013
obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, **ciascuna amministrazione pubblica**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, **le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.**

Norme richiamate

- Art. 63. Avviso di preinformazione**
- Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento**
- Art. 66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi**
- Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia**
- Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia**
- Art. 206. Norme applicabili (settori speciali)**
- Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione**

**Art. 37, comma 2, D.Lgs 33/2013
obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

**Soluzione operativa Finale
(alla data del 7 ottobre)
(Art. 1, comma 32, Legge 190/2012; Artt. 23 e 37 del
D.lgs. /2013)**

Di ogni appalto di lavori servizi e fornitura vanno pubblicati i seguenti dati:

- ***CIG (delibera 26/2013)***
- ***Struttura proponente (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Oggetto del bando (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Procedura di scelta del contraente (delibera 26/2013)***
- ***Modalità di pubblicazione dell'affidamento (Art. 23 D.lgs. /2013)***
- ***Elenco operatori invitati (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Aggiudicatario (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Importo aggiudicazione (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Tempi completamento opera/servizio/fornitura (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Somme liquidate (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***NB per gli affidamenti ai sensi dell'art. 57, comma 6, D.Lgs 163/2006 va pubblicata integralmente la determinazione a contrarre (Art. 23 D.lgs. /2013)***

- ***CIG (delibera 26/2013)***
- ***Struttura proponente (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Oggetto del bando (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Procedura di scelta del contraente (delibera 26/2013)***

- ***Modalità di pubblicazione dell'affidamento (Art. 23 D.lgs. /2013)***
- ***Elenco operatori invitati (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Aggiudicatario (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Importo aggiudicazione (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Tempi completamento opera/servizio/fornitura (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Somme liquidate (Art. 1, comma 32, Legge 190/2012)***
- ***Per gli affidamenti ai sensi dell'art. 57, comma 6, D.Lgs 163/2006 va pubblicata integralmente la determinazione a contrarre (Art. 23 D.lgs. /2013)***